TRAS.

-2077/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/12/2012

SENTENZA N. 2317/2012

REGISTRO GENERALE N. 28109/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	SECONDO LIBERO CARMENINI	- Presidente -
Dott.	ANTONIO PRESTIPINO	- Rel. Consigliere -
Dott.	MIRELLA CERVADORO	- Consigliere -
Dott.	GIOVANNA VERGA	- Consigliere -
Dott.	SERGIO BELTRANI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) NAPOLITANO STEFANO N. IL 05/10/1974

avverso l'ordinanza n. 3635/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/05/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

In fatto e in diritto

letta l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 28.5.20102, che dichiarò l'inammissibilità dell'appello proposto da Napolitano Stefano avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 4.3.2011, per il reato di ricettazione e altro;

letto il ricorso per cassazione proposto dall'interessato;

Ritenuto che l'ordinanza impugnata si limita in larga parte ad esprimere stereotipe enunciazioni di principio sui criteri di valutazione dell'inammissibilità dell'appello, senza indugiare però sui termini concreti del raffronto tra la motivazione della sentenza di primo grado e i motivi di appello, dei quali riconosce comunque in qualche modo la specificità, e senza considerare la natura ampiamente devolutiva dell'appello, che comporta anche la legittimità della sollecitazione al giudice del gravame, di una diversa valutazione di merito di tesi difensive disattese dalla sentenza impugnata, come, nel caso di specie, quella attinente al profilo del dolo e alla connessa questione della corretta qualificazione giuridica dei fatti, che presenta aspetti suscettibili di approfondimento;

Ritenuto pertanto che va pronunciato l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per il giudizio.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il ~~14~~ 13.12.2012.

Il consigliere relatore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 16 GEN 2013

IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli